ORDINE DEL GIORNO

Soglia minima retributiva oraria per i lavoratori impegnati in appalti e subappalti del Comune di Fidenza

Premesso che:

- Ai sensi del D.L.gs. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici) la pubblica amministrazione, a qualsiasi livello, all'atto di agire sul mercato per acquisire beni, forniture e servizi , deve effettuare una valutazione attenta delle proprie esigenze e scegliere le modalità più consone per soddisfarle;

- L'assegnazione dei contratti pubblici deve avvenire in un contesto trasparente e concorrenziale e la scelta, da parte del contraente pubblico, deve ricadere sul concorrente che ha presentato la migliore offerta;

- Il criterio della «offerta economicamente più vantaggiosa » (art. 1, comma 1, Principio del risultato), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza è diventata la norma nell'affidamento di appalti e concessioni ;

- In particolare, ai sensi dell. art. 7 comma 2 (Principio di auto-organizzazione amministrativa), "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche" ;

- Il comma 13 dell'art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione), stabilisce che "Per i contratti, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base di valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazione dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali. In mancanza di contratti collettivi applicabili, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo più affine a quello preso in considerazione";

- L'art.11, comma 1 (Principio di applicazione dei contratti nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti), afferma che : «Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto

Comune di Fidenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0062809/2024 del 27/11/2024
E

dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente ;

- Tale norma, ai sensi dell'art. 102 comma 1 (Impegni dell'operatore economico) si applica anche in caso di subappalti, prevedendo per l'affidatario l'obbligo di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ;

- Ai sensi dell'art. 107 comma 2 (Principi generali in materia di selezione) «La stazione appaltante può decidere di non appaltare all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale o del lavoro, stabilita dalla normativa europea, e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014» ;

- L'art. 50 comma 1 (Clausole sociali del bando di gara) dispone che «per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale (....) i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali (...) orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere, e di inclusione lavorativa (...), la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto (....) di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (....), nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare»;

- Con riguardo ai minimi retributivi negli appalti pubblici la proposta di direttiva europea sul salario minimo, all'art. 9, prevede che gli stati membri adottino misure adeguate a garantire che gli operatori pubblici, nell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai contratti collettivi per il settore e l'area geografica pertinenti e ai salari minimi legali, laddove esistenti ;

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 26 marzo 2015 ha stabilito che se nel corso del tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice all'attuazione della garanzia costituzionale, di cui all'art. 36 della Costituzione Italiana, non impedisce al legislatore di intervenire per fissare la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, oppure attraverso il rinvio vincolante alla contrattazione collettiva.

Considerato che :

- Il Comune di Fidenza ha sostenuto in più occasioni e intende rilanciare l'obiettivo

prioritario di assumere tutte le iniziative possibili affinché siano assicurate condizioni di qualità del lavoro e di adeguata remunerazione dello stesso, specialmente nel contesto delle attività e dei servizi che lo vedono protagonista in qualità di datore di lavoro o di stazione appaltante.

Visto che :

- Gli enti pubblici locali possono svolgere un significativo ruolo nell'attivazione di procedure di «appalti socialmente responsabili», prevedendo specifiche premialità che valorizzino gli aspetti sociali dell'appalto nell'ambito dell'«offerta economicamente più vantaggiosa», quali ad esempio il criterio del miglior rapporto ore di lavoro/retribuzione, così come confermato anche da recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2021, n. 7053).

Pertanto si impegnano il Sindaco e la Giunta :

- A valutare l'introduzione di una soglia minima retributiva oraria di almeno nove euro lordi, al di sotto della quale non è ammissibile pagare i lavoratori impegnati in appalti e subappalti che coinvolgono il Comune di Fidenza ;
- Ad aprire uno specifico tavolo tecnico atto a valutare l'inserimento di clausole premiali negli appalti pubblici per chi garantisce migliori trattamenti economici per i lavoratori e una migliore qualità del lavoro, favorendo anche la contrattazione di secondo livello ;
- A stipulare un protocollo d'intesa tra il Comune di Fidenza e le parti sociali più rappresentative, entro 6 mesi dall'approvazione del presente ordine del Giorno, al fine di renderlo operativo ed attuare quanto previsto.

Fidenza, 26 Novembre 2024

RELATORE: CLAUDIO ROSSI

CO-RELATRICE: MICHELA FRANCHI

CAPO GRUPPO: DAVIDE RASTELLI

A NOME DEL GRUPPO CONSILIARE
DI MAGGIORANZA